



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA  
Azienda Ospedaliera Brotzu

## **CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA CONTINUATIVA**

Tra l'Azienda Ospedaliera Brotzu, di seguito denominata AOB, con sede legale in Cagliari, Piazzale A. Ricchi, snc Codice Fiscale n.02315520920, con **Legale Rappresentante** il Direttore Generale Dott. Antonio Garau, e la Dott.ssa **Barbara Secci**, nata a Cagliari il 03/04/1978, domiciliata a [REDACTED],

Codice Fiscale SCCBBR78D43B354Y di seguito denominata Professionista.

**Premesso** che con la deliberazione n. 2064 del 24/12/2013 l'AOB ha conferito alla Professionista l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa presso la S.S.D Servizio Qualità in Radiochimica / laboratorio Vitro afferente alla S.C. di Medicina Nucleare: la premessa forma parte integrante e sostanziale del contratto.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### **Articolo 1**

#### **Oggetto dell'incarico**

L'AOB conferisce alla Professionista, che accetta incondizionatamente, l'incarico di una collaborazione coordinata e continuativa conferita ai sensi della vigente normativa per attività afferenti la S.C. Medicina Nucleare Vitro.

Tale incarico non può costituire in nessun caso presupposto per eventuali pretese di assunzione e/o inquadramento in ruolo a tempo indeterminato.

### **Articolo 2**

#### **Modalità di svolgimento dell'incarico**

La Professionista effettua/svolge in autonomia le prestazioni contrattuali, nell'ambito di un rapporto professionale che non avrà in alcun modo natura di rapporto di lavoro

subordinato.

Tale incarico verrà dunque espletato senza alcun vincolo di subordinazione nonchè senza inserimento del Professionista nell'organico AOB oltrechè senza debito orario.

La Professionista si impegna a perseguire il risultato oggetto del contratto organizzando la propria attività in modo autonomo, determinando i tempi e i modi di svolgimento della prestazione, compatibilmente però con le esigenze AOB.

La Professionista opera in via continuativa, concordando con il Responsabile AOB di riferimento le modalità delle prestazioni.

La Professionista regolarmente redige formale relazione sulle attività espletate.

### **Articolo 3**

#### **Durata dell'incarico**

Il contratto viene stipulato a tempo determinato con inizio 16 Gennaio 2014 e termine 31 Dicembre 2014.

La AOB si riserva la facoltà di recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, dalla presente convenzione salvo preavviso scritto di almeno giorni 30 (trenta) ed in ogni caso entro la pubblicazione della graduatoria definitiva di eventuale concorso bandito per la qualifica di Collaboratore Amministrativo.

In caso di risoluzione anticipata del rapporto verranno corrisposti solo i periodi relativi al periodo di attività effettivamente effettuate.

Viene esclusa ogni proroga tacita del contratto, per cui qualunque differimento del termine del contratto dovrà sempre risultare da atto formale sottoscritto da entrambe le Parti.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto in caso di impossibilità sopravvenuta per la Professionista ad effettuare la collaborazione contrattualmente determinata

#### **Articolo 4**

##### **Obblighi/ responsabilità**

Fermo restando il rispetto della disciplina legislativa in materia di riservatezza e delle norme di cui alla legge 241/90, la Professionista è tenuta a mantenere il segreto e non può dare informazioni e comunicazioni relative a provvedimenti e/o operazioni di qualsiasi natura e notizie delle quali sia venuta a conoscenza.

#### **Articolo 5**

##### **Trattamento dati**

Per effetto della stipula del contratto la Professionista risulta incaricata del trattamento dei dati personali sensibili e/o giudiziari la cui conoscenza ed il cui trattamento siano strettamente necessari per adempiere i compiti assegnati. Nel trattamento dei dati dovrà attenersi alle istruzioni impartite dal Responsabile e dal titolare del trattamento.

#### **Articolo 6**

##### **Corrispettivi**

Per le prestazioni professionali concordate viene pattuito un compenso lordo annuo di €. 24.000.00 onnicomprensivi, previa attestazione della regolare esecuzione della prestazione attestata dal Responsabile AOB di riferimento.

#### **Articolo 7**

##### **Foro Esclusivo**

Per ogni contenzioso e/o controversia concernente l'interpretazione nonché esecuzione oltrechè la risoluzione del contratto sarà sempre competente esclusivamente il Foro di Cagliari.

## **Articolo 8**

### **Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal contratto si applicano le norme del Codice Civile vigenti.

## **Articolo 9**


### **Registrazione**

Il contratto, redatto in bollo, sarà registrato in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 634/1972. Le spese di bollo e registrazione saranno a carico della Professionista.

Letto, approvato e sottoscritto,

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

LA PROFESSIONISTA  
Dr.ssa Barbara Secci



Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 comma 2 le Parti dichiarano di approvare espressamente e specificamente le clausole di cui agli artt. 3, 4, 7,8 che qui si intendono integralmente richiamate.

Azienda Ospedaliera "G. Brotzu"  
IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Antonio Garau

LA PROFESSIONISTA  
Dr.ssa Barbara Secci

